|  |  |
| --- | --- |
| logo_dpascolipiceno | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****Comitato Regionale Marche****DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO**Via A. De Dominicis snc - 63100 ASCOLI PICENOCENTRALINO: 0736 253102 - FAX: 0736 247189**sito internet**: marche.lnd.it**e-mail**: cplnd.ascoli@figc.it**pec**: ascoli@pec.figcmarche.it |

|  |
| --- |
| Stagione Sportiva 2018/2019Comunicato Ufficiale N° 11 del 06/09/2018 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc511723536)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc511723537)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2](#_Toc511723538)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc511723539)

[COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 8](#_Toc511723540)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 9](#_Toc511723541)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 10](#_Toc511723542)

[ERRATA CORRIGE 10](#_Toc511723543)

[ALLEGATI 11](#_Toc511723544)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**RATIFICHE F.I.G.C.**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti affiliazioni

**L.N.D.**

 67240 U.S.D. VALMETAURO (Fano – PU) già affiliata come “Puro Settore”

945946 A.S.D. SC SERVIGLIANO (Servigliano – FM) già affiliata come “Puro Settore”

949524 A.S.D. REAL TOMBACCIA (Pesaro)

949606 A.S.D. LAPEDONESE (Lapedona – FM)

949631 A.S.D. ALESSI LIBEROSPORT ASCOLI (Ascoli Piceno)

949605 A.S.D. SAVE THE YOUTHS M.PACINI (Fermo)

949640 A.S.D. FUTSAL L.C. (Monsampolo del Tronto – AP)

949650 A.S.D. PICENO FOOTBALL TEAM (Ascoli Piceno)

949719 A.S.D. DORICA ANUR (Ancona)

949720 A.S.D. MICIO UNITED (San Benedetto del Tronto – AP)

949722 A.S.D. L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI (Jesi – AN)

049724 A.S.D. MONTEMARCIANO CALCIO A 5 (Montemarciano – AN)

949756 A.S.D ATLETICO LUCEOLI (Cantiano – PU)

949757 A.S.D. ATLETICO NO BORDERS (Fabriano – AN)

949763 A.S.D. SAN SILVESTRO (Fermignano – PU)

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI‐UEFA GRASSROOTS C LICENCE CHE AVRÀ LUOGO AD ANCONA DAL 17/09/2018 AL 15/12/2018**

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice ed organizza il Corso sopra indicato che avrà luogo ad Ancona **dal 17/09/2018 al 15/12/2018**. Il Corso riservato ai residenti della regione **Marche** si svolgerà ad Ancona**, in una sede che sarà successivamente comunicata** e avrà la durata di sette settimane e sarà strutturato in moduli di una settimana di lezione intervallato da una settimana di sosta. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata **entro il 07/09/2018** con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta raccomandata A/R o corriere al seguente indirizzo :

* **Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico MARCHE - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, –Via Schiavoni,snc - zona Baraccola Sud - 60131 ANCONA (AN).**

La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati **(A-B-C-D compresa l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)** pena l’annullamento della stessa. Non sarannoaccettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agliuffici postali o ai corrieri.

Gli ammessi al Corso, all’atto della presentazione, dovranno versare una quota di partecipazione di **528,00 € (con assegno circolare non trasferibile intestato a “Settore Tecnico F.I.G.C.”),** comprensiva della quota di immissione nei ruoli.

Per eventuali informazioni sul Corso :

* **prof. Floriano MARZIALI-Coordinatore Federale Regionale Marche FIGC/SGS : 335 5370257;**
* **Pasquaale SISARA – Collaboratore di Segreteria : 333 9373379.**

Per quanto riguarda tutte le altre modalità del Corso si rimanda al Comunicato Ufficiale N°10 2018/2019 del Settore Tecnico FIGC, allegato al presente C.U.

**DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2018/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Venerdì** | **21 SETTEMBRE** | **COPPA MARCHE SERIE D C5** |
| **Domenica** | **23 SETTEMBRE** | **CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI****COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA** |
| **Venerdì** | **5 OTTOBRE** | **CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D C5** |
| **Sabato** | **06 OTTOBRE** | **CAMPIONATO TERZA CATEGORIA****CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI** |
|  | **DA DEFINIRE** | **ATTIVITÀ AMATORI** |

**CALCIATORI SVINCOLATI**

All’elenco dei calciatori svincolati, allegato al C.U. n. 7 del 1.8.2018, deve essere aggiunto il seguente nominativo:

**PASQUALI MATTIA 02.06.1993** **S.P. OFFIDA A.S.D.**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione (al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e del 15° anno di età per i calciatori) ai seguenti calciatori:

**BELATIK BILAL nato 30.07.2003 S.P. OFFIDA A.S.D.**

**DAMIANI ALEX nato 25.05.2003 S.P. OFFIDA A.S.D.**

**ALBANESI VINCENZO nato 24.12.2002 A.S.D. UNITED CIVITANOVA**

**BUCOSSE MATTEO nato 23.10.2002 A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA**

**ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

In merito all’esecuzione delle sanzioni (soprattutto quelle non interamente scontate nella passata stagione sportiva), si ritiene utile riportare il dettato dell’art. 19 – comma 13, dell’art. 22, nonché dell’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva:

**Art 19 – Comma 13**

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

omissis….

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

Omissis…..

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono

essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.

**Art. 22**

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

**6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.**

**Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio**

**a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.**

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

**Art. 45**

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

**PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI**

Si informa che i Comunicati Ufficiali contenenti i risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di ogni fine settimana verranno, di norma, pubblicati nella giornata di **mercoledì**.

I Comunicati Ufficiali contenenti le risultanze dei referti arbitrali relativi a gare che, per qualsiasi motivo, non fossero state precedentemente esaminate, verrano pubblicati nella giornata di **venerdì.**

Nel caso di effettuazione di gare infrasettimanali, i Comunicati Ufficiali contenenti le risultanze della gara precedente, relative alle Società interessate, saranno pubblicati prima dell’effettuazione della gara infrasettimanale (di norma nella giornata di **martedì**), mentre le risultanze delle gare infrasettimanali effettuate, saranno pubblicate nella giornata di **venerdì**.

**TESSERAMENTO DIRIGENTI**

Come ormai avviene dalle stagioni sportive precedenti i dirigenti che volessero scendere sul terreno di gioco (accompagnatore ufficiale, addetto all’arbitro, massaggiatore, tecnico non qualificato, assistente di parte, etc.), nei limiti imposti dalle vigent disposizioni, dovranno essere in possesso di apposita tessera personale da presentare al direttore di gara, la cui emissione deve essere stata richiesta con le consuete modalità on line.

**Si informa che, nelle more di consegna di tali tessere e comunque fino al 30 settembre p.v., chi è ancora sprovvisto di detta tessera personale dovrà dimostrare al direttore di gara di averla richiesta e potrà avere accesso nel terreno di gioco esibendo un valido documento di identità; in difetto di quanto sopra non verrà ammesso nel recinto di gioco**

**TESSERAMENTO TECNICI**

La F.I.G.C., come per le stagioni precedenti, ha inteso eliminare i moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici avviando la procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S.

Il servizio è accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al tesseramento dei tecnici e sarà utilizzabile sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

In sintesi:

* Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.
* Oltre al modulo principale, è possibile scaricare quello relativo all’ Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.
* Una volta compilata la pratica, la società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy); dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia i moduli previsti per il Comitato e per il Settore Tecnico al Comitato Regionale; **l’invio può essere effettuato anche via pec** (marche@pec.figcmarche.it).
* La società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”.

**Dopo la validazione da parte del Comitato Regionale la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando, senza il quale lo stesso non potrà scendere in campo.**

**La procedura prevede soltanto il tesseramento; resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:**

* Modulo per esonero
* Modulo per revoca esonero
* Modulo per dimissioni
* Modulo per revoca dimissioni
* Modulo per variazioni incarico
* Modulo per sospensione dai ruoli
* Modulo per riammissione dai ruoli
* Modulo per variazioni di indirizzo
* Modulo per variazione dei contatti

**SPOSTAMENTI GARE**

Nel raccomandare di chiedere lo spostamento di gara, soprattutto se riguarda la variazione della data, solamente in **caso di inderogabile necessità,** si evidenzia che le richieste di variazione, **che devono essere redatte e sottoscritte da entrambe le Società interessate,** devono pervenire al Comitato **almeno 5 giorni prima della data della gara.**

**Si allega il modulo di richiesta variazione gara.**

Le richieste di rinvio della gara a **data da destinarsi** (anche per eventi luttuosi) non sono consentite; deve essere sempre indicata la data di effettuazione della gara. In mancanza viene fissata d’ufficio dal Comitato Regionale Marche.

Richieste di variazione dovute ad eventi di carattere eccezionale saranno valutate caso per caso.

**Si ribadisce che richieste fatte in modo difforme da quanto sopra riportato, non verranno prese in considerazione.**

Si sottolinenano le disposizioni da seguire nei casi di richieste di variazioni delle gare:

1. **PER LE GARE IN CALENDARIO NEL FINE SETTIMANA (SABATO O DOMENICA):**

Le richieste, che devono essere **motivate** e compilate per iscritto da entrambe le società, devono pervenire al Comitato, via fax o mail, entro la serata del **MARTEDI’ precedente la gara.**

1. **PER LE GARE INFRASETTIMANALI SIA DI CAMPIONATO CHE DI COPPA:**

Le richieste, che devono essere **motivate** e compilate per iscritto da entrambe le società, devono pervenire al Comitato, via fax o mail, entro la serata del **GIOVEDI’ della settimana precedente la disputa della gara.**

Si informa che, nel rispetto delle suddette scadenze, non è necessario, come già pubblicato in precedenza, l’assenso della squadra ospite in caso di spostamento di orario, purchè il campo di gioco sia dotato di impianto di illuminazione regolarmente omologato.

1. **LE RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CAMPO devono essere corredate anche dalla dichiarazione di disponibilità del campo rilasciata dall’ente proprietario.**

**RINVIO GARE PER EVENTI ATMOSFERICI**

In merito alle richieste di rinvio di gare per presunta impraticabilità di campo dovuta a pioggia e/o a presenza di coltre nevosa si fa presente che in caso di richiesta di rinvio per impraticabilità del terreno di gioco dovuta a pioggia, poiché la valutazione dell’agibilità del terreno di gioco è di esclusiva spettanza dell’arbitro, il Comitato non prenderà alcun provvedimento in merito per cui si invitano le Società a non effettuare richieste di tal genere.

In caso di presenza di coltre nevosa che non consentirebbe l’effettuazione della gara, il Comitato potrà rinviare la stessa purchè venga fatta esplicita richiesta da entrambe le Società interessate a mezzo fax (n. 071/28560403) o e-mail all’indirizzo crlnd.marche01@figc.it;

**senza l’accordo scritto di entrambe le Società il rinvio non verrà deciso per cui sarà l’arbitro a valutare l’agibilità del terreno di gioco e stabilire se sussistano le condizioni per l’effettuazione della gara.**

Richieste di variazione dovute ad eventi di carattere eccezionale saranno valutate caso per caso.

**DISPUTA GARE IN GIORNATE INFRASETTIMANALI**

Le Società ospitanti che volessero giocare in orario notturno (a condizione che l’impianto di illuminazione sia omologato) dovranno farne richiesta al Comitato Regionale **almeno cinque giorni** **prima** della disputa della gara, senza il preventivo assenso della squadra ospite, che, ad ogni buon conto, dovrà essere informata dalla richiedente.

**Non verranno prese in considerazione richieste presentate in modo difforme con quanto sopra detto.**

**ORARIO UFFICI**

Si ricorda che l’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | chiuso | 15.00 – 17,00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Mercoledì | chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Venerdì | chiuso | 15.00 – 17.00 |

**Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Segreteria Calcio a 5 071/28560407

Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**

Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

**MODULO CONTATTI SOCIETARI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette il Modulo Contatti Societari. Si invitano tutte le società a compilare il modulo nella maniera più completa possibile. Tali dati verranno utilizzati per la compilazione delle Anagrafiche dei vari Campionati.

**ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si comunicano di seguito gli orari degli Uffici della Delegazione Provinciale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **mattino** | **pomeriggio** |
| **lunedì** | 09.00 – 12:30 | 13:30 – 15:00 |
| **martedì** | 09.00 – 12:30 | 13:30 – 15:00 |
| **mercoledì** | 09.00 – 12:30 | 13:30 – 17:00 |
| **giovedì** | 09.00 – 12:30 | 13:30 – 15:00 |
| **venerdi** | 09.00 – 12:30 | 13:30 – 17:00 |
| **sabato** | chiuso | chiuso |

**Per poter offrire a tutte le società un servizio migliore ed evitare tempi di attesa lunghi, si consiglia di contattare preventivamente gli Uffici della Delegazione Provinciale e concordare, compatibilmente con gli orari di apertura, un appuntamento.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

ATTIVITÀ DI BASE

ISCRIZIONI TORNEI AUTUNNALI

Si comunica che le domande di iscrizione ai Tornei Autunnali dell’Attività di Base, dovranno essere **EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE** in modalità **ON LINE**, attraverso **l’AREA SOCIETA’** presente nel sito ufficiale della LND (www.lnd.it), ed inviate tramite il sistema di **FIRMA ELETTRONICA**.

Di seguito vengono descritti i Tornei Autunnali per cui verranno predisposte le iscrizioni online, le sigle di riferimento e le date di apertura e chiusura iscrizione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIGLA** | **Torneo** | **Apertura Iscrizioni** | **Chiusura Iscrizioni** |
| **R2** | ***ESORDIENTI 2° ANNO A 9 ASCOLI (2006)*** | 22.08.2018 | 08.09.2018 |
| **S2** | ***ESORDIENTI 1° ANNO A 9 ASCOLI (2007)*** | 22.08.2018 | 08.09.2018 |
| **SA** | ***ESORDIENTI MISTI A 9 ASCOLI (2006-2007)*** | 22.08.2018 | 08.09.2018 |
| **I2** | ***PULCINI 2° ANNO A 7 AUTUNNO AP (2008)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |
| **%B** | ***PULCINI 1° ANNO A 7 AUTUNNO AP (2009)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |
| **P2** | ***PULCINI MISTI A 7 ASCOLI AUT.(2008-2009)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |
| **/3** | ***PRIMI CALCI 8ANNI 5V5 AUT. AP (2010)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |
| **/2** | ***PRIMI CALCI 7ANNI 4V4 AUT. AP (2011)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |
| **/L** | ***PRIMI CALCI 7-8 ANNI 5V5 AUT.AP (2010-2011)*** | 22.08.2018 | 15.09.2018 |

Si comunicano inoltre le date di inizio dei Tornei Autunnali dell’Attività di Base:

**TORNEI ESORDIENTI** 23.09.2018

**TORNEI PULCINI** 30.09.2018

**RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI** 07.10.2018

AMATORI ASCOLI

TORNEI AMATORI CALCIO A 11 2018-2019

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI TORNEI AMATORI CALCIO A 11 DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE A MANO O INVIATE TRAMITE MAIL, **IN FORMA CARTACEA, DAL 3 AL 24 SETTEMBRE 2018 ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE** inviando tutta la documentazione e il pagamento della quota di iscrizione.

**TASSA ISCRIZIONE TORNEO**

La tassa di iscrizione per la corrente stagione sportiva ammonta ad **€. 1.400,00**, comprensiva di Spese Arbitrali.

**MODALITA’ DI VERSAMENTO**

I versamenti dovranno essere effettuati attraverso le seguenti modalità:

Bonifico bancario (indicando nella causale numero di matricola e denominazione societaria):

**IBAN: IT79V0311102604000000007015**

**UBI BANCA**

**Beneficiario: C.R. MARCHE F.I.G.C. – L.N.D.**

Assegno circolare intestato a: **Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.**

**NON SONO AMMESSI I VERSAMENTI MEDIANTE CONTANTE E/O ASSEGNO BANCARIO.**

La documentazione completa per l’iscrizione ed i regolamenti ufficiali dei Tornei Amatori 2018-2019 sono stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n.9 del 29.08.2018

TORNEO AMATORI CALCIO A 7 2018-2019

La Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno comunica che per la stagione 2018-2019 verrà attivato il **TORNEO AMATORI CALCIO A 7, riservato a calciatori SVINCOLATI dal tesseramento Dilettanti MAGGIORENNI**.

Le gare del Torneo Amatori Calcio a 7 verranno svolte in giorni infrasettimanali, indicativamente il **MERCOLEDÌ** ed il **GIOVEDÌ**, presso impianti di gioco messi a disposizione dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Il Torneo Amatori Calcio a 7 partirà nel mese di Novembre al raggiungimento di almeno 10 squadre iscritte.

Nei prossimi Comunicati Ufficiali verranno rese note le modalità, la quota ed i tempi per procedere all’iscrizione al Torneo in oggetto.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile inviare una mail all’indirizzo **cplnd.ascoli@figc.it** o telefonare alla segreteria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno al numero 0736.253102.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

* **Bando Corso Allenatori UEFA C**
* **Modulo Contatti Società**

**Pubblicato in Ascoli Piceno ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 06/09/2018.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Pasquale Di Marco)** | **Il Delegato Provinciale****(Luigi Paoletti)** |